

**Circolare clienti n.2/2021**

**LEGGE DI BILANCIO 2021**  
**Principali novità**

Sul S.O. n. 46 alla G.U. 30.12.2020 n. 322 è stata pubblicata la L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), in vigore dall'1.1.2021.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella suddetta legge.

AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE	
<b>Assegno unico</b>	Si incrementa per l'anno 2021 di 3.012,1 milioni di euro il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate, di cui al comma 339 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), le cui risorse sono indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.  Il <b>bonus asilo nido</b> , così come il <b>bonus mamma domani</b> , saranno interventi fruibili fino al 30 giugno 2021, per poi essere gradualmente superati a causa dell'introduzione del nuovo assegno unico.
<b>Bonus Bebè</b>	L'assegno mensile di natalità (c.d. "bonus bebè"), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l'1.1.2015 e il 31.12.2020, viene riconosciuto, con le stesse modalità previste per l'anno 2020, anche per ogni figlio nato o adottato dall'1.1.2021 al 31.12.2021.
<b>Bonus tv</b>	Il contributo è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.
<b>Kit digitalizzazione</b>	Viene prevista la concessione in comodato gratuito, al ricorrere di determinate condizioni legate all'ISEE e alla composizione del nucleo familiare, di un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore.
<b>Bonus idrico</b>	Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un bonus idrico pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici

	esistenti o singole unità immobiliari.
<b>Voucher per occhiali da vista</b>	Si riconosce, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000,00 euro annui, un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50,00 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.
<b>Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi</b>	Modificando l'art. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi, viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del <b>periodo d'imposta 2021</b> , il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le <b>locazioni brevi</b> "solo in caso di destinazione alla locazione breve di <b>non più di quattro appartamenti</b> per ciascun periodo d'imposta". Nello specifico caso, infatti, non solo si passerà alla tassazione ordinaria IRPEF, ma l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presumerà svolta in forma imprenditoriale e dunque sarà <b>obbligatorio aprire una partita IVA</b> .
<b>Proroga dell'anticipo pensionistico "Opzione donna"</b>	Viene prorogata anche per il 2021 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. "Opzione donna", per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2020 (e non più il 31.12.2019, come da disposizione previgente). Pertanto, modificando l'art. 16 del DL 28.1.2019 n. 4, si dispone che il diritto al trattamento pensionistico anticipato sia riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31.12.2020 hanno maturato: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;</li> <li>▪ un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome</li> </ul>
<b>Proroga del c.d. "bonus facciate"</b>	La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. "bonus facciate"), di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata sino al 31.12.2021
<b>Proroga del c.d. "bonus verde"</b>	È prorogato anche per l'anno 2021 il c.d. "bonus verde" di cui ai co. 12 - 15 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205. La detrazione IRPEF del 36%, pertanto: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall'1.1.2018 al 31.12.2021;</li> <li>▪ fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.</li> </ul>
<b>Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga</b>	Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR
<b>Proroga della detrazione c.d. "bonus mobili"</b>	Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2020. Dall'1.1.2021, viene altresì elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite massimo di spesa detraibile.
<b>Interventi di riqualificazione energetica degli edifici -</b>	Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici

<p><b>Proroga</b></p>	<p>esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013.</p> <p>In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.</p> <p>Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.</p>
<p><b>Superbonus del 110%- Proroga</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Proroga del Superbonus 110 %</b>, riconosciuto al contribuente per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al <b>30 giugno 2022</b>. Il rimborso verrà ripartito in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di identico importo per la parte di spesa effettuata nel corso del 2022;</li> <li>▪ Proroga al 31 dicembre 2022 per i condomini che, entro il 30 giugno 2022, hanno completato almeno il 60% dei lavori;</li> <li>▪ Prevista la maxi detrazione per gli interventi relativi alla coibentazione del tetto;</li> <li>▪ Definiti i concetti di accesso autonomo dall'esterno e di unità immobiliare funzionalmente indipendente;</li> <li>▪ Riconosciuta la detrazione per gli edifici privi di APE, in quanto privi di tetto, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché alla fine dei lavori conseguano una classe energetica in fascia A;</li> <li>▪ Previsto l'accesso al Superbonus 110% per gli <b>interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche</b>, realizzati da portatori di handicap o da over 65, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti;</li> <li>▪ Proroga della detrazione fiscale per gli IACP fino al 31 dicembre 2022; qualora al 31 dicembre 2022 venga effettuato il 60% dei lavori, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023. In caso contrario varrà il termine del 31 dicembre 2022 e non più quello del 30 giugno 2022 previsto fino ad oggi;</li> <li>▪ Riconosciuto il superbonus 110% per edifici composti da due a quattro unità immobiliari che siano distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche</li> <li>▪ <b>obbligo di posizionare presso il cantiere</b>, in un luogo ben visibile e accessibile, un <b>cartello</b> con la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".</li> <li>▪ <b>Prorogato fino al 31 dicembre 2022</b> il termine per optare, in alternativa alla detrazione, lo <b>sconto in fattura o la cessione del credito di imposta</b></li> </ul>

Per ogni informazione o chiarimento si prega di contattare lo studio.  
Cordiali saluti.